# REGOLAMENTO (CEE) N. 3033/88 DELLA COMMISSIONE

**del 30 settembre 1988**

**recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di pomodori freschi o refrigerati e di fragole originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1988/1989)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2), in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione nella Comunità di:

— 2 000 t di pomodori freschi o refrigerati del codice NC ex 0702 00 10 per il periodo dal 15 novembre al 30 aprile e di

— 1 100 t di fragole del codice NC ex 0810 10 90 per il periodo dal 1° novembre al 28 febbraio,

originari dei paesi in questione;

che i dazi applicabili entro il limite di tali contingenti sono fissati al 4,4 %, min. 0,8 Ecu/100 kg/netti per i pomodori e al 5,6 % per le fragole; che è pertanto opportuno aprire questi contingenti tariffari comunitari per i periodi summenzionati;

considerando che in virtù del disposto del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (3), la Spagna ed il Portogallo rinviano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore ortofrutticolo contemplato dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (5), e che, di conseguenza, la suddetta concessione tariffaria non è attualmente d'applicazione in Spagna e in Portogallo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2;

considerando che essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentanti dall'Unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingentale (in t) | Dazio contingentale (in %) |
|---|---|---|---|---|
| 09.1601 | ex 0702 00 10 | Pomodori freschi o refrigerati dal 15 novembre 1988 al 30 aprile 1989 | 2 000 | 4,4 Min 0,8 ECU/100 kg netti |
| 09.1603 | ex 0810 10 90 | Fragole, dal 1° novembre 1988 al 28 febbraio 1989 | 1 100 | 5,6 |

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

2. Se talune importazioni di prodotti che beneficiano dei contingenti tariffari in questione sono effettuate, oppure sono previste, entro un periodo massimo di quattordici giorni di calendario, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile dei contingenti.

3. Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro i quattordici giorni di cui sopra, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 rendano possibili le importazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.

3. Gli Stati membri procedono all'importazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite nel paragrafo 3.

*Articolo 3*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate ai contingenti.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*